

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 49

Riunione del 17 marzo 2010

50.09.10PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ROSSI ROBERTA** - atleta
- **ALASSIO VOLLEY** n.p. Presidente p.t.
- **TESTA ORNELLA** n.q. Presidente p.t. Alassio Volley

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martona - Vice Presidente
- Avv. Elvio Albanese - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva alla Commissione Giudicante Nazionale **Rossi Roberta**, *per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art. 10 Statuto F.I.P.A.V. e 19 R.A.T. e delle norme sul vincolo tesserativo, ex art. 10 bis Statuto F.I.P.A.V. e 30 R.A.T. , svolto sistematiche sedute di allenamento con la compagnia Alassio Volley, e la ASD Alassio Volley per aver consentito all'atleta Rossi di svolgere le sedute di allenamento presso le proprie strutture, in violazione degli articoli 9 Statuto F.I.P.A.V. e 2 R.A.T.*

Deferiva altresì la sig.ra Ornella Testa a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 Reg. Giur. Nella sua qualità di Presidente della Alassio Volley.

Con provvedimento del 3 Marzo 2010 la CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e convocava le parti per la riunione in data 17 Marzo 2010.

./.

Alla riunione del 17/03/2010, presenti l'Avv. Laureri Andrea, in rappresentanza della soc. Alassio Volley, del Presidente Testa Ornella e dell'atleta Rossi Roberta, tutti presenti anche personalmente.

Per la Procura Federale è presente l'avv. Caravetta.

Sentite le parti interessate ed esaminati gli atti, la CGN così argomenta:

Preliminarmente occorre analizzare la denuncia resa dalla Polisportiva Quiliano Volley a.s.d. sulla vicenda oggetto della presente pronuncia.

La Polisportiva Quiliano dichiarava di aver formalmente diffidato l'atleta dal proseguire gli allenamenti presso la Alassio Volley, sodalizio con cui Roberta Rossi - precedentemente tesserata con la Quiliano Volley e successivamente prestata alla Alassio Volley a titolo di cortesia - si era mostrata per servizi fotografici.

Va precisato che, dall'istruttoria effettuata in sede di accertamento degli elementi in fatto, è emerso in modo incontrovertibile che l'atleta non è mai stata schierata in campo durante partite e/o eventi a carattere ufficiale, bensì si è limitata ad effettuare degli addestramenti nell'ambito di un progetto scolastico.

Come ribadito anche dalla Procura, in atti allegati al fascicolo, il Liceo Statale "Giuliano della Rovere" presso cui è iscritta l'atleta Rossi è inserito in un progetto denominato "Scuola nel Volley" / "Liceo del Volley" che lega l'istituto scolastico - ed altri istituti limitrofi - al comitato provinciale FIPAV di Savona ed alle società sportive del territorio.

Nel caso di specie il Liceo di appartenenza della Rossi seguiva l'iniziativa-pilota con la società PGS Alassio Volley, per la stagione sportiva.

Come si evince dalle schede, allegate al fascicolo della Procura, gli alunni del Liceo avrebbero dovuto svolgere attività sportiva negli ambienti e nelle strutture convenzionate.

A dimostrazione di ciò, vi è soprattutto il fatto che l'Alassio Volley, durante le partite e le manifestazioni ufficiali non ha mai schierato in campo atlete non regolarmente tesserate, ovvero ragazze che partecipavano al solo progetto scolastico.

./.

Gli atti a disposizione di questo Collegio attestano che l'atleta Rossi svolgeva una attività di allenamento saltuaria, non costante e che l'attività stessa risultava essere limitata nei modi e nei tempi.

Il progetto scolastico "Scuola nel Volley" / "Liceo del Volley", in quanto non direttamente collegato con l'attività agonistica, bensì organizzato per fini esclusivamente didattici ed educativi, esula dalle attività sportive federali propriamente intese, attenendo, più che altro alle finalità di promozione dello sport della pallavolo che giustificano la collaborazione della Federazione con le istituzioni scolastiche; tutte le manifestazioni che rivestono carattere ufficiale, così come tutte le partite che vengono svolte nei campionati di interesse federale - come ad esempio i campionati di serie e giovanili - debbono rispondere ed attenersi strettamente alle regole contenute nello Statuto FIPAV, al R.A.T. e al Reg. Giur. , come anche tutti i procedimenti per il tesseramento, la cessione ed i richiami disciplinari attenenti il comportamento degli atleti e delle atlete tesserate.

Nel caso di specie, nessun allenamento è stato svolto con finalità agonistiche, tanto meno vi sono state attività agonistiche in cui l'atleta è stata coinvolta.

Per quanto attiene alle foto dell'atleta ritratta in occasione del progetto scolastico che prevede, tra l'altro, l'iscrizione del logo del liceo sulle maglie della squadra dell'Alassio, l'utilizzo delle stesse su materiale grafico promozionale (calendari) e la diffusione sul web delle stesse foto si ritiene che la circostanza risponda alle medesime finalità didattico promozionali che hanno dato luogo al progetto "Liceo del Volley", esistente, come dimostrato, sin dal 2003. La circostanza poi che certa stampa locale abbia sfruttato le stesse immagini a fini di "scoop" giornalistici pare contraddittoria con la circostanza che la stessa atleta, ad iniziativa della stessa denunciante sia stata, anche in epoca recente, proprio oggetto di prestito alla stessa Alassio Volley, e comunque, non appare ascrivibile ad iniziativa dell'atleta; né esiste la prova che un simile articolo sia stato in qualche modo sollecitato dal sodalizio.

./.

Non appare invece accoglibile il rilievo svolto dalla Difesa degli incolpati in merito alla insussistenza della violazioni contestate per difetto del presupposto che le legittima: vale a dire il tesseramento dell'atleta recentemente revocato.

L'atleta, infatti, ha ottenuto la revoca del tesseramento con il Quiliano Volley, nelle cui fila militava da circa cinque anni, solo in epoca recente e, a parte che il rilievo dell'assenza di ogni sottoscrizione nei moduli di tesseramento, avvenuto solo nell'occasione dei recenti contrasti con il sodalizio, appare tardivo e non idoneo ad attenuare i doveri nei confronti di una squadra che, sino alla revoca del tesseramento da parte degli Uffici Federali Competenti deve considerarsi quale sodalizio di appartenenza, deve ritenersi che la revoca del tesseramento abbia efficacia solo dal momento del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento e non prima.

Non viene comunque, per le ragioni sopra esposte, ravvisata violazione delle norme federali da parte degli incolpati

PQM

La Commissione, dispone non farsi luogo a sanzione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma, 26 marzo 2010